

Deliberazione 31 agosto 2010 - ARG/elt 134/10

Determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni 2003 e 2004 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A. S.I.P.P.I.C. S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 agosto 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto legge n. 105/10);
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 (di seguito: DPR 20 novembre 2009);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006 n. 144/06 (di seguito: deliberazione n. 144/06);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2007, n. 87/07 (di seguito: deliberazione 87/07);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2008, VIS 107/08 (di seguito: deliberazione VIS 107/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2009, VIS 21/09 (di seguito: deliberazione VIS 21/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, VIS 22/10 (di seguito: deliberazione VIS 22/10);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante “Tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2008-2011” – Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- il materiale acquisito nel corso dell’ispezione tenutasi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2007;
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2003 e 2004 dell’impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A., e in particolare le comunicazioni 20 novembre 2009 prot. 2405 (prot. Autorità n. 69041 del 20 novembre 2009), 20 novembre 2009 prot. 2406 (prot. Autorità n. 69037 del 20 novembre 2009), 7 gennaio 2010 prot. 22 (prot. Autorità n. 881 del 8 gennaio 2010), 25 gennaio 2010 prot. 599 (prot. Autorità n. 4590 del 29 gennaio 2010), 19 febbraio 2010 prot. 780 (prot. Autorità n. 8385 del 23 febbraio 2010), 15 marzo 2010 prot. 1053 (prot. Autorità n. 11417 del 16 marzo 2010) e 14 giugno 2010 prot. 2210 (prot. Autorità n. 22938 del 18 giugno 2010);
- le comunicazioni di S.I.P.P.I.C. S.p.A. sul medesimo procedimento, ed in particolare le comunicazioni 13 giugno 2008 prot. 969 (prot. Autorità 18160 del 19 giugno 2008), 5 settembre 2008 prot. 1482 (prot. Autorità 27877 del 17 settembre 2008), 26 gennaio 2010 prot. 88 (prot. Autorità n. 4587 del 29 gennaio 2010) e 29 gennaio 2010 prot. 133 (prot. Autorità n. 4863 del 1 febbraio 2010);
- le comunicazioni degli Uffici dell’Autorità alla S.I.P.P.I.C. S.p.A., ed in particolare le comunicazioni prot. 2531 del 10 maggio 2006, 26 agosto 2008 prot. 26158, 8 ottobre 2008 prot. 29647, 17 febbraio 2010 prot. 7390;
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico prot. n. 18558 del 12 maggio 2010;

- il parere del prof. Ugo Sòstero siglato il 30 giugno 2010, prot. 24512 del 2 luglio 2010.

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Considerato che:

- con lettera del 10 maggio 2006 l'Autorità ha richiesto una serie di informazioni a S.I.P.P.I.C. S.p.A. relative, in particolare, alla situazione dei debiti/crediti vs fornitori, dei pagamenti in scadenza e dei flussi tariffari;
- anche in conseguenza della mancata risposta dell'impresa, l'Autorità ha inserito S.I.P.P.I.C. S.p.A. nell'elenco delle imprese in cui effettuare un'ispezione, come disposto dalla Deliberazione n.. 87/07;
- a seguito dell'ispezione condotta nei giorni 2-4 ottobre 2007 sono state chieste ulteriori informazioni, cui l'impresa ha risposto solo parzialmente. In particolare, rimanevano quesiti pendenti relativi alle tematiche dei rapporti tra le società del gruppo e delle informazioni relative alle opzioni tariffarie e al vincolo V1;
- nei mesi successivi l'Autorità e la Cassa richiedono più volte le informazioni mancanti, con particolare attenzione alla questione dei rapporti di debito/credito tra società del gruppo, sempre senza ricevere risposta;
- con la Deliberazione VIS 107/08 l'AEEG richiede alla SIPPIC le informazioni mancanti al fine di determinare le integrazioni tariffarie;
- non avendo ricevuto risposte soddisfacenti l'Autorità approva la deliberazione VIS 21/09, con cui dispone l'avvio di un'istruttoria formale per l'accertamento della violazione e, successivamente, con deliberazione VIS 22/10 irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 480.000 Euro;
- nel frattempo, la Cassa, nel corso di successive comunicazioni, evidenzia all'impresa e all'Autorità che, permanendo numerose lacune informative, dovrà determinare le aliquote sulla base dei soli elementi informativi in possesso degli uffici, non tenendo conto delle voci di spesa non sufficientemente e dettagliatamente giustificate. In particolare, per quanto concerne la problematica dei rapporti intersocietari, la Cassa comunica con le lettere del 20 novembre 2009, sia per l'anno 2003 sia per l'anno 2004, che le carenze informative sono

tali da “indurre a ritenere sussistente l’attività di sussidiazione di attività estranee a quelle elettriche a mezzo di proventi rinvenienti dal sistema di integrazione tariffaria. Tali carenze informative giustificano la determinazione d’ufficio della entità della perdita economica a danno del sistema di integrazione tariffaria derivante dalla mancata applicazione di interessi sugli importi oggetto di finanziamento verso le imprese controllate/collegate”;

- con la comunicazione del 25 gennaio u.s. sopra citata la Cassa ha trasmesso le aliquote definitive, calcolate a valle dell’attività istruttoria, per la determinazione dell’integrazione per gli anni 2003 e 2004 spettante all’impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
- nella sua attività di verifica l’Autorità ha chiesto ed acquisito il parere dal prof. Sòstero dell’Università di Venezia in merito alla metodologia applicata dalla Cassa per la determinazione delle aliquote definitive, che include la determinazione d’ufficio di interessi attivi sui finanziamenti verso imprese controllate, collegate e controllanti. Il parere ha confermato la metodologia della Cassa, sottolineando anche che la medesima ha applicato la metodologia nella maniera meno invasiva per l’impresa.

Considerato che:

- con deliberazione n. 144/06 l’Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 per S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 2003 sono state ricalcolate sulla base dell’aliquota definitiva approvata con la deliberazione n. 144/06 per il 2002;
- l’articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che “il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al bilancio dell’anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l’anno in corso”;
- la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell’aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell’aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell’aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all’anno più recente.

Considerato che:

- con deliberazione n. 254/05 l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell’ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo

integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;

- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008–2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
- con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE”;
- con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.

Considerato infine che:

- il DPR 20 novembre 2009 nomina il dott. Nando Pasquali a commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione dell'energia elettrica nell'isola di Capri;
- il decreto legge n. 105/10 fa salva l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 103, come ridefiniti dall'articolo 2-quinquies del decreto legge 25 gennaio 2010, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, se entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo viene raggiunta l'intesa con le regioni interessate e che tale termine non è ancora scaduto.

Ritenuto opportuno:

- determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni 2003 e 2004 per l'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A. (isola di Capri) in conformità con le indicazioni proposte dalla Cassa;
- che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2004 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di

integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2005, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05

DELIBERA

- di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 2003 e 2004 per ogni kWh venduto dall'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A. secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- di disporre che, per l'anno 2005 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2005 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2004 approvata con il presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al dottor Nando Pasquali, presso la sede dell'Acquirente Unico, via Guidubaldo Del Monte 72, 00197 Roma;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

31 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis